

LINEE GUIDA PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE NEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione, soggetti responsabili della mobilità studentesca, procedure per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero.

1.1 Con riferimento alle regole concernenti la finalità e ambito di applicazione, i soggetti responsabili della mobilità studentesca, le procedure per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero, si rinvia al "Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero, emanato con D. R. n. 201 del 22 gennaio 2009", e alle "Linee guida per l'attuazione dei programmi comunitari di mobilità di studenti iscritti a corsi di studio di primo e secondo ciclo", approvate con delibera n. 550/31770 del 28 luglio 2016.

1.2 Le disposizioni delle presenti Linee guida integrano quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero, emanato con D. R. n. 201 del 22 gennaio 2009, e successive modifiche (di seguito, "Regolamento di Ateneo"), e dalle "Linee guida per l'attuazione dei programmi comunitari di mobilità di studenti iscritti a corsi di studio di primo e secondo ciclo", approvate con delibera n. 550/31770 del 28 luglio 2016, e non recano pregiudizio all'applicazione delle loro disposizioni.

Articolo 2

Organizzazione della Commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento

2.1 Il Consiglio di Dipartimento nomina la Commissione e ne designa il Presidente.

2.2 La Commissione opera in sottocommissioni: sotto-commissione *Erasmus+* SMS; sotto-commissione *Erasmus+* SMT; sotto-commissione *Overworld* (la sotto-commissione opera con l'ausilio dei referenti dei singoli accordi che seguiranno le pratiche dei *learning agreements* degli studenti); sotto-commissione Doppia Laurea. I membri delle singole sotto-commissioni sono nominati con delibera della Commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento.

2.3 La suddivisione in sottocommissioni non preclude ai membri della Commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento di occuparsi delle attività di competenza delle altre sottocommissioni in cui si articola la Commissione, se necessario. Ciascun membro opera con firma disgiunta.

Articolo 3

Criteri di valutazione delle domande di partecipazione ai programmi di scambio

3.1 I criteri di valutazione per la selezione degli studenti candidati alla partecipazione a programmi di scambio sono identificati e approvati, per ciascun ambito di competenza, dalla Commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento.

Articolo 4

Esonero dai vincoli delle propedeuticità.

4.1 Gli studenti, limitatamente alle attività svolte all'estero, sono esonerati dai vincoli delle propedeuticità previste nel piano del Corso di studi cui sono iscritti presso questo Dipartimento.

Articolo 5

Attività svolte all'estero di ricerca e redazione dell'elaborato per la prova finale.

5.1 Lo studente può svolgere all'estero le attività di ricerca e di redazione dell'elaborato previsto quale prova finale per il Corso di laurea di appartenenza. A tal fine, prima di sottoporre l'Accordo didattico all'approvazione del Referente, egli deve ottenere l'assegnazione della tesi di laurea da un Relatore e il consenso di quest'ultimo allo svolgimento delle relative attività durante il soggiorno all'estero. Tale attività, se risultante da un'attestazione rilasciata dall'Università ospitante, quando prevista dal relativo programma di studio all'estero, o da un'attestazione del Referente in funzione di garanzia, potrà essere riconosciuta, previo parere favorevole del Relatore, entro i limiti di CFU previsti per la prova finale e secondo le disposizioni proprie di ciascun Corso di studi.

5.2 In ogni caso, ai fini del superamento della prova finale, lo studente dovrà sostenere l'esame di laurea nelle forme previste per il Corso di studio di appartenenza e la prova sarà soggetta alla valutazione della relativa Commissione per gli esami di laurea secondo le norme proprie di ciascun Corso.

5.3 Ai fini della valutazione della prova finale per il Corso di laurea di appartenenza, la Commissione per gli esami di laurea tiene conto dello svolgimento all'estero dell'attività di ricerca e redazione dell'elaborato.

Articolo 6

Convalida delle attività svolte in Paesi extraeuropei.

6.1 Con riferimento agli scambi con Università extraeuropee, la corrispondenza tra ciascun credito acquisito all'estero e i corrispondenti CFU da riconoscere sarà stabilita con delibera della Commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento, tenuto conto del carico di lavoro attribuito a ciascun credito da ciascuna Università ospitante.

Articolo 7

Disposizioni per il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico.

7.1. Gli esami a scelta possono essere sostituiti con esami di contenuto giuridico o con esami di contenuto non strettamente giuridico ma coerenti con il piano di studi del corso di laurea in giurisprudenza, valutazione, quest'ultima, di competenza del referente per la mobilità internazionale in sede di approvazione del *learning agreement*, sentito il presidente della Commissione per la didattica.

7.2 Tra gli esami obbligatori possono essere sostituiti esclusivamente i seguenti, ove attivati:

- Istituzioni di diritto romano;
- Filosofia del diritto;
- Logica, argomentazione e informatica giuridiche;
- Economia politica;
- Tutela costituzionale dei diritti (o Diritto costituzionale II);
- Informatica giuridica;
- Storia del diritto italiano (o Storia del diritto italiano I e II)
- Diritto internazionale pubblico (o corrispondente modulo da 9 CFU dell'esame di Diritto internazionale da 15 CFU, come previsto dal piano degli studi previgente);
- Diritto dell'Unione europea;
- Diritto internazionale privato e processuale (o corrispondente modulo da 6 CFU dell'esame di Diritto internazionale da 15 CFU, come previsto dal piano degli studi previgente);
- Diritto pubblico comparato (in alternativa, in luogo dell'esame di Diritto pubblico comparato, è possibile sostenere all'estero l'esame di Diritto privato comparato, che verrà riconosciuto come "Diritto privato comparato sostenuto in mobilità", in sostituzione di "Diritto pubblico comparato");
- Diritto romano;
- Diritto tributario
- Storia del diritto romano

- Tecniche dell'argomentazione e della comunicazione efficace tra storia e attualità.

7.3. L'esame di lingua straniera pari almeno a 6 ECTS, sostenuto all'estero nell'ambito di un periodo di mobilità internazionale, può essere convertito come insegnamento a scelta (TAF D) da 6 CFU, in alternativa al riconoscimento di eventuali attività libere di partecipazione (culturali, artistiche, sportive o sociali) o del periodo di Servizio civile nazionale.

Se l'esame di lingua straniera sostenuto all'estero riguarda una lingua straniera dell'Unione europea (almeno di livello B1), esso potrà essere convertito come Abilità linguistica (6 CFU). Se lo studente ha già sostenuto o intende sostenere in Italia la prova di Abilità linguistica, i crediti acquisiti all'estero potranno essere convertiti come attività a scelta solo se l'esame sostenuto all'estero riguarda una lingua diversa da quella delle Abilità linguistiche o la medesima lingua ma di un livello superiore (livello B2 o livello superiore).

7.4. Le presenti Linee guida non si applicano al Programma di Doppia Laurea (Università di Parma – Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul) che è regolato dal Protocollo di Doppio Titolo del 3 febbraio 2015 e relativi emendamenti.

Articolo 8

Disposizioni per il Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (SPERI) e per il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee (RIE).

8.1 Con riferimento al Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, non possono essere sostituiti con attività svolte all'estero, gli esami di:

- Diritto del lavoro
- Istituzioni di diritto pubblico;
- Istituzioni di diritto privato;
- Diritto amministrativo dell'economia (o Diritto amministrativo);
- Diritto penale dell'economia e della pubblica amministrazione.

8.2 I CFU previsti dal piano degli studi per esami a scelta dello studente sono utilizzabili per qualunque attività formativa in ambito politologico, giuridico, economico o sociologico che non duplichi attività già presenti nel piano degli studi e sia coerente con gli obiettivi formativi del Corso di studi.

8.3 Per gli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2018/2019, gli esami di "Lingua inglese per le Scienze Politiche" (SPERI) e di "Lingua inglese per le relazioni internazionali" e "Lingua francese" (RIE) potranno essere sostituiti, con conversione del voto, da un insegnamento coerente con gli obiettivi formativi del Corso di studi, il cui esame sia stato sostenuto nelle predette lingue (inglese o francese).

Per gli studenti immatricolati negli a.a. precedenti, lo svolgimento di attività in lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione europea può comportare il riconoscimento dei CFU previsti per "ulteriori conoscenze linguistiche" dal piano di studi del Corso (5 CFU per il corso di laurea SPERI e 4 CFU per il corso di laurea RIE).

I crediti previsti per le idoneità di lingua inglese e francese possono essere riconosciuti, senza conversione del voto, a fronte dello svolgimento di un'attività formativa di lingua inglese o francese a esito della quale sia attestato il livello richiesto secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Articolo 9

Disposizioni per il Corso di laurea in Servizio sociale e per il Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi sociali.

9.1 Non possono essere sostituiti, con attività svolte all'estero, gli esami relativi a:

- Istituzioni di diritto pubblico;
- Diritto di famiglia e delle persone minori;
- Diritto amministrativo;
- Diritto penale;
- Legislazione e organizzazione dei Servizi sociali (nella Laurea Magistrale di Programmazione e gestione dei servizi sociali).

9.2 I “crediti liberi” e le materie a scelta dello studente sono sostituibili con qualunque attività formativa coerente con gli obiettivi formativi del Corso di studi.

9.3 Le “abilità linguistiche” possono essere oggetto di conversione.

Articolo 10

Disposizioni per il Corso di laurea magistrale in Global Food Law: Sustainability Challenges and Innovation

10.1 Gli esami a scelta possono essere sostituiti con esami di contenuto giuridico o con esami di contenuto non strettamente giuridico ma che non duplichino attività già presenti nel piano degli studi dello studente e che siano coerenti con l'offerta formativa del corso di laurea magistrale in *Global Food Law: Sustainability Challenges and Innovation*. La valutazione della coerenza è di competenza del referente per la mobilità internazionale, in sede di approvazione del *Learning Agreement*, sentito un referente della Commissione piano degli studi.

10.2 Gli esami obbligatori possono essere sostituiti con esami di contenuto giuridico ma che non duplichino attività già presenti nel piano degli studi dello studente e che siano coerenti con l'offerta formativa del corso di laurea magistrale in *Global Food Law: Sustainability Challenges and Innovation*. La valutazione della coerenza, considerati i settori scientifico disciplinari obbligatori previsti nel Corso di studi, è di competenza del referente per la mobilità internazionale, in sede di approvazione del *Learning Agreement*, sentito un referente della Commissione piano degli studi.

10.3 L'esame di lingua straniera pari almeno a 6 ECTS, sostenuto all'estero nell'ambito di un periodo di mobilità internazionale, può essere convertito come insegnamento a scelta (TAF D) da 6 CFU, in alternativa al riconoscimento di eventuali altre attività libere di partecipazione (culturali, artistiche, sportive o sociali) o del periodo di Servizio civile nazionale; sul punto, si veda quanto specificato dall'offerta formativa del corso di laurea magistrale in *Global Food Law: Sustainability Challenges and Innovation*. L'esame di lingua inglese sostenuto all'estero nell'ambito di un periodo di mobilità internazionale non può essere convertito come insegnamento a scelta (TAF D).

10.4 La mobilità virtuale, ove espressamente prevista da un accordo specifico tra il Corso di laurea in *Global Food Law: Sustainability Challenges and Innovation* e l'Università ospitante, è consentita per un massimo di 30 CFU. Le modalità di svolgimento della mobilità virtuale e dei relativi esami saranno precisate negli accordi specifici tra il Corso di laurea in *Global Food Law: Sustainability Challenges and Innovation* e la singola Università ospitante.

10.5 La mobilità, inclusa quella virtuale, è consentita esclusivamente durante il secondo anno di corso.